



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

“Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti nelle fasi B e C del Piano assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015”

IL MINISTRO

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, commi da 115 a 120, che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo;

VISTO il Decreto del Ministro n.850 del 27 ottobre 2015, recante “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;

CONSIDERATO che nell’ambito del piano nazionale assunzioni previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n.107, è stato immesso in ruolo un numero straordinario di docenti in fasi successive del corrente anno scolastico:

RITENUTO opportuno garantire per i neoassunti lo svolgimento del periodo di prova e formazione sin dal corrente anno scolastico, anche al fine di definire tempestivamente la conferma in ruolo;

DECRETA:

Articolo 1

In fase di prima applicazione della Legge 13 luglio 2015, n.107 in via transitoria e esclusivamente per il corrente anno scolastico, possono effettuare il periodo di prova e di formazione i docenti neoassunti che:

- a) hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in scuola di grado scolastico diverso da quello di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine;
- b) sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di II grado, e che sono stati chiamati a prestare il loro servizio presso scuole di grado o ordine diverso.

Articolo 2

Il tutor è nominato in base alle specifiche professionalità e competenze, con particolare riguardo alle iniziative progettuali, didattiche e metodologiche dell’area di impiego del neoassunto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Articolo 3

Il docente neoassunto segue obbligatoriamente il percorso formativo previsto dagli artt.5-6 del DM n.850/2015 per una durata complessiva di 50 ore. L'amministrazione scolastica territoriale, in collaborazione con le scuole polo, organizza l'attività formativa e il periodo di prova dei docenti neoassunti anche attraverso la rimodulazione delle diverse fasi previste.

Articolo 4

L'Istituzione scolastica presso cui il neoassunto docente presta servizio provvede a fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato. Il dirigente scolastico dell'istituto di titolarità giuridica del docente interessato, sulla base degli elementi istruttori forniti, emana il provvedimento di conferma in ruolo.

Articolo 5

Continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con il presente decreto gli articoli del D.M. n.850/2015.

IL MINISTRO

Stefania Giannini